realizzato, indipendentemente dalla sua affiliazione all'uno o all'altro acquirente, una produzione superiore al quantitativo di riferimento individuale che gli era stato attribuito per l'esercizio in corso. Questo modo di ripartire permette di conciliare il principio della libera scelta del contraente, che rientra nel libero esercizio delle attività professionali garantito dal diritto comunitario, con la norma relativa alla compensazione secondo cui quest'ultima è possibile, nell'ambito della formula B, solo tra produttori affiliati allo stesso acquirente.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-307/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Le disposizioni di diritto comunitario applicabili*

a) Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito per un periodo di cinque anni un «prelievo supplementare» percepito sui quantitativi di latte consegnati che eccedono un quantitativo di riferimento da determinare. Il regime del prelievo supplementare è attuato secondo una delle formule seguenti:

— secondo la formula A (formula produttori), il prelievo è dovuto dai produttori di latte per i quantitativi consegnati a un acquirente e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi;

— secondo la formula B (formula acquirenti), il prelievo è dovuto dagli acquirenti di latte per i quantitativi consegnati dai produttori e che superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

b) Le regole generali per l'applicazione del prelievo supplementare sono stabilite dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 stabilisce i quantitativi di riferimento contemplati dal regolamento di base (CEE) n. 856/84, cioè il quantitativo esonerato dal prelievo supplementare. In linea di principio questo è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nel corso dell'anno civile 1981 (formula A) o acquistato da un acquirente nel corso dell'anno civile 1981 (formula B), aumentato dell'1%. Conformemente all'art. 2, n. 2, gli

* Lingua processuale: il francese.

Stati membri possono tuttavia prevedere che, nel loro territorio, il quantitativo di riferimento sia pari al quantitativo di latte o equivalente latte consegnato o acquistato nel corso dell'anno civile 1982 o nel corso dell'anno civile 1983, dedotta una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito. Inoltre, conformemente agli artt. 3, 3 bis, 4 e 4 bis di detto regolamento, come successivamente modificato, gli Stati membri possono tener conto di talune situazioni particolari al momento della fissazione dei quantitativi di riferimento o attribuire quantitativi di riferimento specifici o supplementari.

L'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 dispone:

«Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce totalmente o in parte uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato:

— per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante;

— per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce.

(...)».

c) Le modalità di applicazione del regime sono state disposte con regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), che così dispone all'art. 6:

«1. Nell'ambito della formula B, il quantitativo di riferimento dell'acquirente viene modificato, in particolare, per tener conto:

(...);

d) dei casi di sostituzione di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, compreso il passaggio di produttori da un acquirente ad un altro».

2. *La normativa di attuazione delle disposizioni comunitarie nel Granducato di Lussemburgo*

Il regime di prelievo supplementare sul latte è stato attuato nel Granducato di Lussemburgo con gli atti legislativi e regolamentari seguenti:

— regolamento granducale del 7 luglio 1987, relativo all'applicazione nel Granducato di Lussemburgo del regime di prelievo supplementare sul latte, modificato con regolamento granducale del 23 dicembre 1987;

— legge del 27 agosto 1987 che rende applicabili alle campagne lattiere anteriori a quella del 1987/1988 le disposizioni del regolamento granducale del 7 luglio 1987;

— regolamento granducale del 2 ottobre 1987 che fissa alcune modalità di applicazione complementari.

Il regolamento granducale del 7 luglio 1987 ha optato per la formula B (formula acquirenti).

3. *La controversia di cui alla causa principale*

La causa principale verte sul calcolo del prelievo supplementare trasferito dalla latteria su un produttore di latte, per un periodo di dodici mesi, nel corso del quale egli ha lasciato il suo acquirente iniziale per affiliarsi a un altro acquirente.

Il signor Victore Hendel, coltivatore stabilito nel Granducato di Lussemburgo, ha, fino al 31 dicembre 1985, consegnato il latte prodotto nella sua azienda all'associazione agricola Luxlait, di cui era membro. Il 1° gennaio 1986 ha lasciato la Luxlait per affiliarsi alla latteria Procola alla quale, dal quel momento in poi, ha consegnato la sua produzione.

Il 30 gennaio 1990, l'associazione Luxlait ha citato il signor Hendel dinanzi al Tribunal de paix di Lussemburgo per il pagamento di una somma di 17 977 LFR a titolo di prelievo supplementare a causa del superamento di consegna compiuto dal signor Hendel durante il periodo dal 1° aprile al dicembre 1985.

Il signor Hendel contesta l'importo del prelievo supplementare richiesto dalla Luxlait. Egli ritiene che il superamento di consegna presso la Luxlait, durante i primi nove mesi dell'esercizio 1985/1986, debba essere compensato da una consegna inferiore presso la Procola durante il resto dell'esercizio, cioè nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1986.

Considerando che la decisione da pronunciare dipendeva da una questione d'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal de paix di Lussemburgo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legislazione comunitaria in materia di quote di latte, più precisamente l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, preveda, nell'ambito del sistema B, allorché nel corso di un esercizio lattiero il produttore lascia il suo acquirente per un altro acquirente, che detto produttore ha in questa eventualità due quote indipendenti da rispettare e due ammende da pagare senza che il superamento di consegna ad uno degli acquirenti possa essere compensato da una consegna inferiore all'altro acquirente, cosicché c'è un'ammenda solo se c'è superamento della quota totale concessa al produttore indipendentemente dalla ripartizione di questa tra i due acquirenti».

4. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 novembre 1991.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte il signor Victor Hendel, parte convenuta nella causa principale, rappresentato dall'avv. Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo, e

la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, signori Dierk Booss e Gérard Rozet, in qualità di agenti.

Il 21 ottobre 1992, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione in applicazione dell'art. 95 del regolamento di procedura e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte

1. Il signor *Victor Hendel* considera che la questione sollevata mira, in sostanza, a sapere in che modo il fatto che un produttore cambi acquirente nel corso della campagna lattiera incida sulla sua quota.

Egli sostiene che, se un produttore ha consegnato nel corso di un esercizio la propria produzione a diversi acquirenti, si applica l'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, il quale prevede che la quota di base dell'anno di riferimento del produttore in questione sia ripartita separatamente tra le due latterie.

A suo parere, la suddetta disposizione è applicata in pratica come se, nel caso di cambiamento di acquirente nel corso dell'esercizio, il produttore avesse due quote da rispettare, una per ognuno dei periodi in oggetto presso ciascuno degli acquirenti. Egli ritiene che questa prassi sia errata, poiché il produttore che cambia latteria non aumenta la sua produzione lattiera e non supera dunque la quota che gli è stata attribuita per un dato esercizio, per cui una penalizzazione dovuta al rifiuto della compensazione non si giustifica.

Del resto, secondo il signor Hendel, il divieto di compensazione tra le due consegne ostacola la libera scelta dell'acquirente da parte del produttore, in violazione dei principi generali del diritto comunitario (v., a questo riguardo, la sentenza 10 luglio 1991, cause riunite C-90/90 e C-91/90, Neu, Racc. pag. I-3617, punti 13 e 14 della motivazione).

In conclusione, il signor Hendel suggerisce di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che dev'essere ammessa una compensazione di una sottoproduzione con una sovrapproduzione nel caso di cambiamento di acquirente.

2. La *Commissione* sostiene che il cambiamento di affiliazione da parte del produttore soggetto alla formula B non può rimettere in discussione il sistema generale di questa formula (nell'ambito della quale, da una parte, il prelievo è dovuto dall'acquirente e, dall'altra, i produttori possono beneficiare — nell'arco dei dodici mesi in questione — di quantitativi di riferimento individuali non utilizzati da altri produttori affiliati allo stesso acquirente) per fare in modo che il debitore del prelievo divenga il produttore e che detto prelievo sia dovuto da quest'ultimo solo sui quantitativi di latte ch'egli ha consegnato a un acquirente e che — durante il periodo dei dodici mesi in questione — superino il quantitativo di riferimento che gli è stato attribuito.

Secondo la Commissione, occorre tuttavia domandarsi come si definisca il quantitativo individuale del produttore che ciascuno dei suoi successivi acquirenti deve prendere in considerazione, nel corso dei dodici mesi durante i quali egli ha cambiato affiliazione, per il calcolo del prelievo che deve eventualmente essergli imputato. La Commissione rileva a questo riguardo, da una parte, che la produzione lattiera presenta un carattere non

lineare nell'arco dei dodici mesi e, dall'altra, che le importanti variazioni che essa registra — sia nel tempo sia in funzione dei produttori, ma anche per ciò che riguarda il volume di latte prodotto e la percentuale di materie grasse — sono il risultato di numerosi fattori (la razza degli animali, l'età e le condizioni sanitarie, l'alimentazione del bestiame, la gestione della mandria ecc.).

La Commissione ne deduce che, affinché la libera scelta del contraente possa essere fatta in condizioni ragionevolmente soddisfacenti, risulta essenziale che il quantitativo di riferimento del produttore, che cambia affiliazione nel corso del periodo di dodici mesi dell'esercizio lattiero, sia ripartito tra i suoi successivi acquirenti tenendo presente il più possibile il profilo concreto delle sue consegne effettive. A questo fine, si potrebbe pensare di basarsi sul profilo delle sue consegne come risulta dal periodo che precede immediatamente il periodo di dodici mesi durante il quale egli cambia affiliazione.

Un tale approccio, cioè quello che poggia su un solo anno nel corso del quale sono potuti sopraggiungere differenti avvenimenti suscettibili d'intaccare il ritmo delle consegne, si espone però secondo la Commissione alla critica di non prendere in considerazione un lasso di tempo sufficientemente rappresentativo. Tuttavia, la presa in considerazione di un profilo medio stabilito sulle consegne realizzate nel corso dei tre periodi precedenti permetterebbe di sopperire a quest'ultima critica.

In questo modo, il diritto di libera scelta del contraente (v. sentenza Neu, già citata) dovrebbe essere ragionevolmente salvaguardato per il produttore che cambiasse affiliazione nel corso del periodo di dodici mesi dell'esercizio lattiero, dal momento che il suo quantitativo di riferimento sarebbe ripartito tra i suoi acquirenti successivi proporzionalmente alla durata delle sue differenti affiliazioni nel corso del periodo in questione applicato al profilo medio delle sue consegne effettive nel corso dei tre esercizi anteriori.

In conclusione, la Commissione suggerisce di risolvere così la questione pregiudiziale:

«Nell'ambito della formula B del regime cosiddetto di "quote di latte" istituito dall'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 857/68, il produttore che cambia acquirente nel corso di un periodo di dodici mesi è tenuto a pagare ai suoi acquirenti successivi il prelievo supplementare che gli è imputabile presso ognuno di essi, quando sussistono i relativi presupposti, senza che occorra procedere ad una compensazione tra le sue consegne ad ognuno di essi nel corso di detto periodo. A questo fine, il quantitativo di riferimento è ripartito tra i suoi acquirenti successivi in proporzione alla durata delle sue differenti affiliazioni nel corso del periodo in oggetto, con applicazione della ripartizione proporzionale al profilo medio delle sue consegne effettive nel corso dei tre periodi anteriori».

M. Zuleeg
giudice relatore